*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma*

**Anno 138° — Numero 245**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 20 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997, n. 355.

**Regolamento recante modificazioni alle norme di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di mobilità dei piloti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 95 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, navigazione marittima;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952, 4 settembre 1980, n. 896, e 13 novembre 1987, n. 505, con i quali sono state approvate modifiche al citato regolamento;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 108 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione — navigazione marittima — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è inserito il seguente:

«Art. 108-*bis* (*Mobilità dei piloti*). — *1*. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.

*2*. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianità di servizio.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1997*
*Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 16*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo dell'art. 95 del codice della navigazione:

«Art. 95 (*Regolamenti di pilotaggio*). — La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.

Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate dai regolamenti locali, approvati dal Ministro per le comunicazioni [ora dal Ministro dei trasporti e della navigazione, *n.d.r.*]».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo sta-

bilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Nota all'art. 1:*

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 108 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima):

«Art. 108 *(Procedimento per la nomina a pilota effettivo)*. — I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria.

I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessità, dai concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attività professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo.

Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.

Per comprovate esigenze di servizio, il capo del compartimento può ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del Ministro dei trasporti e della navigazione.

La prova è sostenuta davanti ad una commissione composta:

dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli ufficiali del compartimento);

dal capo pilota;

da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale.

Le modalità della prova sono stabilite dal capo del compartimento d'accordo con il capo pilota.

Dell'esito favorevole della prova il capo del compartimento dà comunicazione scritta all'aspirante.

Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento.

L'aspirante nominato pilota effettivo è iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

Il pilota, per tutto il tempo in cui esercita l'attività di pilotaggio, conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare».

**97G0391**

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1997.

**Indizione dei comizi elettorali per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 2 della regione Friuli-Venezia Giulia.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la comunicazione del Presidente del Senato della Repubblica n. 5903/S in data 30 settembre 1997, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio n. 2 della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 2 della regione Friuli-Venezia Giulia sono convocati per il giorno di domenica 14 dicembre 1997.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

**97A8308**

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1997.

**Adeguamento ai fini dell'IRPEF delle detrazioni di imposte e dei limiti di reddito di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal

1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nel quale è previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito;

Vista la lettera n. 1240 del 5 settembre 1997, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1997 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1996 è pari al 2,2 per cento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come determinati dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1996 e dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, sono aumentati in misura pari al 2,2 per cento.

2. Dal 1° gennaio 1998 la misura di ciascun importo resta, pertanto, così determinata:

*a)* detrazione per il coniuge a carico:

L. 1.080.818 se il reddito imponibile non supera L. 30.700.000;

L. 982.706 se il reddito imponibile è superiore a L. 30.700.000 ma non a L. 61.300.000;

L. 909.122 se il reddito imponibile è superiore a L. 61.300.000 ma non a L. 102.200.000;

L. 835.538 se il reddito imponibile è superiore a L. 102.200.000;

*b)* detrazione per i figli:

| | |
|---|---|
| per un figlio | L. 96.515 |
| per due figli | L. 193.030 |
| per tre figli | L. 289.545 |
| per quattro figli | L. 386.060 |
| per cinque figli | L. 482.575 |
| per sei figli | L. 579.090 |
| per sette figli | L. 675.605 |
| per otto figli | L. 772.120 |
| per ogni altro figlio | L. 96.515 |

Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 193.030;

*c)* detrazione per altri familiari a carico: L. 133.465;

*d)* limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.600.000;

*e)* detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 801.896;

*f)* ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente:

L. 318.864 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 9.200.000;

L. 281.050, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.200.000 ma non a L. 9.300.000;

L. 250.386, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 15.300.000;

L. 211.870 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.300.000 ma non a L. 15.400.000;

L. 134.806, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.400.000 ma non a L. 15.500.000;

L. 48.121, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.500.000 ma non a L. 15.600.000;

*g)* per i redditi di lavoro autonomo e di impresa:

L. 218.269, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.800.000;

L. 173.229, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.800.000 ma non a L. 8.900.000;

L. 83.150, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.900.000 ma non a L. 9.100.000.

3. La detrazione di cui al comma 2, lettera *a*), riconosciuta dal sostituto d'imposta, è soggetta alla variazione dipendente dal diverso reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi rispetto a quello preso a base dal sostituto d'imposta.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo al 1° gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1997

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 341*

97A8309

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 luglio 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» del rivelatore automatico d'incendio a fumo statico, puntiforme, a riarmo automatico mod. «Salwico JD-5» della società ABB Marine.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 13 del capitolo II-2°, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società ABB Marine S.r.l., con sede a Genova, via Merello n. 8/A, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il rivelatore automatico d'incendio a fumo statico, puntiforme, a riarmo automatico mod. «Salwico JD-5»;

Sentito il parere del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS3349/4154 s.336, in data 19 giugno 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da foglio n. CDS/123557/MPI in data 9 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il rivelatore automatico d'incendio a fumo statico, puntiforme, a riarmo automatico mod. «Salwico JD-5», prodotto dalla società ABB Marine S.r.l., con sede a Genova sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa ed il loro impiego deve essere congruente con la sperimentazione effettuata; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del rivelatore automatico d'incendio a fumo statico, puntiforme, a riarmo automatico: «Salwico JD-5»;

Risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il dispositivo in questione dovrà rispettare oltre che le prescrizioni operative e di installazione previste dalla regola 13 del cap. II-2° della Convenzione SOLAS 74 (83) e suoi emendamenti, anche la condizione che non sia installato in locali pericolosi per la presenza di vapori infiammabili o esplosivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

**97A8269**

---

DECRETO 28 luglio 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» del battello d'emergenza denominato «Mob 17» fabbricato dalla società Schat - Harding A/S.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30 e 47 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e ris. MSC. 54(66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 1° luglio 1997 della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede in Milano, viale Evaristo Stefini n. 3; intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il battello d'emergenza denominato «Mob 17» anche quando equipaggiato con motore fuoribordo Johnson 65 RS;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto tecnico n. 97/DG/42/TA in data 17 giugno 1997, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Visto il decreto ministeriale n. 100/1995 del 18 novembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il battello d'emergenza denominato «Mob 17» anche quando equipaggiato con motore fuoribordo Johnson 65 RS, fabbricato dalla società Schat - Harding A/S, con sede a Rosendal (Norvegia), della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E. S.a.s. sopracitata.

Il predetto battello di emergenza dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Ogni battello di emergenza deve essere fornito degli accessori e dotazioni prescritte dalla Convenzione SOLAS 74(83).

Ogni battello di emergenza deve poter essere recuperato rapidamente quando al completo delle dotazioni e con almeno sei persone a bordo come previsto dalle regole III/16.4 e III/48.2.8 della convenzione SOLAS 74(83).

Ogni battello deve essere marcato come previsto dalla reg. 41.9 del cap. III della convenzione SOLAS 74 e successivi emendamenti ed inoltre, in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del battello di emergenza: «Mob 17»;

numero di serie;

estremi del collaudo;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del battello di emergenza dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74(83), come emendata.

Il predetto battello di emergenza è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle rRegole 5 del cap. III della convenzione sopracitata e dalla sez. 5 della parte II della ris. IMO A. 689(17).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

**97A8270**

DECRETO 28 luglio 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» del dispositivo di sganciamento idrostatico per zattere di salvataggio denominato «Bieffe 7/GI» intestato alla società Boero & Farina S.r.l.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 24/1981 del 16 settembre 1981 relativamente al dispositivo di sganciamento idrostatico per zattere di salvataggio denominato «Bieffe 7/GI» intestato alla società Boero & Farina S.r.l. di Genova;

Vista l'istanza datata 16 maggio 1997, con la quale il fabbricante società Boero & Farina S.r.l., con sede in Genova, via P. Matteucci n. 1, ha richiesto di trasferire il suddetto decreto al Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto, con sede in Genova, via Pra n. 36 U;

Vista la nota in data 19 maggio 1997, con la quale il nuovo rappresentante Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto, con sede in Genova, via Pra n. 36 U, ha dichiarato di accettare la modifica del decreto ministeriale sopraindicato per la parte relativa alla denominazione del rappresentante;

Ritenuto di dover apportare al predetto decreto la modifica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del rappresentante che figura nelle premesse del suddetto decreto ministeriale è modificata come segue:

«Vista la domanda del Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto, con sede in Genova, via Pra n. 36 U»;

«È dichiarato/a di «Tipo approvato» il/la (*omissis*) ... fabbricato/a dalla società Boero & Farina S.r.l., con sede in Genova, via P. Matteucci n. 1, della quale è rappresentante il Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto sopracitato».

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre gli elementi di identificazione indicati nel decreto ministeriale sopracitato, il nome del nuovo rappresentante, nonché il numero e la data del presente decreto.

Restano invariate le restanti parti del decreto ministeriale sopracitato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

97A8271

DECRETO 28 luglio 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» delle tende per imbarcazioni di salvataggio intestato alla società Boero & Farina S.r.l.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 53/1981 del 16 settembre 1981 relativamente alle tende per imbarcazioni di salvataggio intestato alla società Boero & Farina S.r.l. di Genova;

Vista l'istanza datata 16 maggio 1997, con la quale il fabbricante società Boero & Farina S.r.l., con sede in Genova, via P. Matteucci n. 1, ha richiesto di trasferire il suddetto decreto al Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto, con sede in Genova, via Pra n. 36 U;

Vista la nota in data 19 maggio 1997, con la quale il nuovo rappresentante Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto, con sede in Genova, via Pra n. 36 U, ha dichiarato di accettare la modifica del decreto ministeriale sopraindicato per la parte relativa alla denominazione del rappresentante;

Ritenuto di dover apportare al predetto decreto la modifica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del rappresentante che figura nelle premesse del suddetto decreto ministeriale è modificata come segue:

«Vista la domanda del Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto, con sede in Genova, via Pra n. 36 U»;

«È dichiarato/a di «Tipo approvato» il/la (*omissis*) ... fabbricato/a dalla società Boero & Farina S.r.l., con sede in Genova, via P. Matteucci n. 1, della quale è rappresentante il Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto sopracitato».

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre gli elementi di identificazione indicati nel decreto ministeriale sopracitato, il nome del nuovo rappresentante, nonché il numero e la data del presente decreto.

Restano invariate le restanti parti del decreto ministeriale sopracitato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

**97A8272**

---

DECRETO 28 luglio 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» delle zattere di salvataggio denominate «Tiburon» della società Boero & Farina S.r.l.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Visti i decreti ministeriali numeri 54-55-56-57-58/1981 del 16 settembre 1981 relativamente alle zattere di salvataggio rigide «Tiburon» di portata 6-10-16-20-25 persone intestate alla società Boero & Farina S.r.l. di Genova;

Vista l'istanza datata 16 maggio 1997, con la quale il fabbricante società Boero & Farina S.r.l., con sede in Genova, via P. Matteucci n. 1, ha richiesto di trasferire i suddetti decreti al Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto, con sede in Genova, via Pra n. 36 U;

Vista la nota in data 19 maggio 1997, con la quale il nuovo rappresentante Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto, con sede in Genova, via Pra n. 36 U, ha dichiarato di accettare la modifica dei decreti ministeriali sopraindicati per la parte relativa alla denominazione del rappresentante;

Ritenuto di dover apportare ai predetti decreti la modifica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del rappresentante che figura nelle premesse dei suddetti decreti ministeriali è modificata come segue:

«Vista la domanda del Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto, con sede in Genova, via Pra n. 36 U»;

È dichiarato/a di «Tipo approvato» il/la (*omissis*) ... fabbricato/a dalla società Boero & Farina S.r.l., con sede in Genova, via P. Matteucci n. 1, della quale è rappresentante il Cantiere navale C.Z. di Zippo Roberto sopracitato».

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre gli elementi di identificazione indicati nei decreti ministeriali sopracitati, il nome del nuovo rappresentante, nonché il numero e la data del presente decreto.

Restano invariate le restanti parti dei decreti ministeriali sopracitati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

**97A8273**

---

DECRETO 28 luglio 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» della tenda per imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse denominata «FC-PEL» intestata alla società Marine Equipments Pellegrini.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 42.3 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista la domanda della società Marine Equipments Pellegrini S.r.l., con sede in Verona, via Torricelli

n. 2/A, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per la tenda per imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiusa, denominata: «FC-PEL»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto tecnico n. 97/DG/23/TA in data 4 giugno 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» la tenda per imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse, denominata: «FC-PEL», fabbricata dal Cantiere navale Greben, con sede in Vela Luka, (Croazia), del quale è rappresentante in Italia la società Marine Equipments Pellegrini. S.r.l. sopracitata.

La predetta tenda dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

La tenda è costituita da tre tessuti che sono saldati insieme a radiofrequenza lungo la parte perimetrale; essi hanno le seguenti caratteristiche:

il tessuto esterno è composto in poliestere spalmato su entrambi i lati con PVC avente massa areica di circa 350 g/m$^2$ e di colore arancio;

il tessuto interno è composto in poliestere spalmato su entrambi i lati con PVC avente massa areica di circa 150 g/m$^2$ e di colore bianco;

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della tenda per imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse: «FC-PEL»;

numero di serie e data di fabbricazione;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della tenda dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta tenda è soggetta alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

97A8274

DECRETO 1° settembre 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» dei tubi flessibili per oli e combustibili liquidi tipo «TX» fabbricati dalla società Tubiflex.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 15 (2.8) del capitolo II-2, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista l'istanza della società Tubiflex, con sede a Torino, via Valeggio n. 41, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per i tubi flessibili per oli e combustibili liquidi tipo «TX» aventi le seguenti denominazioni, diametri nominali e pressioni d'esercizio:

| Denominazione tubo | Diametro nominale (") | Diametro nominale (mm) | Pressione di esercizio bar |
|---|---|---|---|
| TX 64 PN 25 ..... | 2½ | 64,5 | 25 |
| TX 76 PN 20 ..... | 3 | 76,5 | 20 |

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 12 marzo 1993, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno hanno avuto esito positivo come da relazione di prova n. 3604/204/96 in data 21 maggio 1997, trasmessa in allegato alla nota n. NS4717/4154/Sott310 in data 19 agosto 1997 della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi dello stesso Ministero;

Visto il decreto ministeriale n. 10/1992 dell'8 aprile 1992;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «Tipo approvato» i tubi flessibili per oli e combustibili liquidi tipo «TX», fabbricati dalla società Tubiflex sopracitata.

I tubi sono composti di una parte interna costituita da un sottostrato di teflon (PTFE) a spire elicoidali a profilo ondulato di spessore minimo di 1,2 mm (in relazione al diametro del tubo) ricoperto con un rivestimento in due strati di tessuto in fibra di vetro; il sottostrato è poi rifasciato completamente da una calza metallica di filo di acciaio inossidabile che costituisce la parte resistente alla pressione.

La protezione esterna, contro il fuoco, è costituita da uno strato in treccia di fibra di vetro dello spessore minimo di 3 mm, fissato alle estremità del tubo mediante fascette a viti in acciaio inox; alle due estremità del tubo sono fissati speciali raccordi in acciaio inox tipo pressato.

Le denominazioni, i diametri nominali e le pressioni di esercizio dei tubi flessibili tipo «TX» sono:

| Denominazione tubo | Diametro nominale (") | (mm) | Pressione di esercizio bar |
|---|---|---|---|
| TX 64 PN 25 | 2½ | 64,5 | 25 |
| TX 76 PN 20 | 3 | 76,5 | 20 |

I predetti tubi dovranno essere costruiti in conformità ai prototipi sottoposti agli accertamenti tecnici citati in premessa e la loro applicazione pratica deve essere congruente con la sperimentazione effettuata; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare mediante opportuna targhetta o mediante opportuna punzonatura sui raccordi metallici, dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dei tubi flessibili per oli e combustibili liquidi: tipo «TX» e diametro nominale interno;

pressione di esercizio;

data di fabbricazione;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

97A8275

DECRETO 22 settembre 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» dell'indicatore della velocità e della distanza percorsa mod. «SAL 860» della società Consilium Selesmar.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 12 del capitolo V della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 convertito, con modificazioni, in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società Consilium Selesmar, con sede a Montagnana V. P. (Firenze), in via Romita, 26, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per l'indicatore della velocità e della distanza percorsa mod. «SAL 860»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 4 luglio trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» l'indicatore della velocità e della distanza percorsa mod. «SAL 860», fabbricato dalla società Consilium Marine AB P.O. Box 5021 s-131 05 Nacka Stockholm (Sweden), della quale è rappresentante in Italia la società Consilium Selesmar sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio di fabbrica o nominativo del rappresentante in Italia;

denominazione commerciale dell'indicatore della velocità e della distanza percorsa mod. «SAL 860»;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

All'interno di tutte le unità dovrà essere chiaramente indicata la tensione massima ivi esistente.

Tutte le unità che funzionano a tensione superiore a quella di sicurezza (50V di picco) dovranno essere dotate di una indicazione di pericolo per alta tensione posta all'esterno delle unità stesse.

L'accesso a tutte le unità dovrà essere possibile soltanto per mezzo di apposito utensile. Sull'unità elettronica tipo SAL 860 ELC dovrà essere apposta una targa indicante la sigla della stessa e le sigle delle unità componenti installate.

Art. 3.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione ai fini degli adempimenti previsti dalle regole 51 e 52 del cap. III, della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

97A8276

DECRETO 22 settembre 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» del salvagente anulare denominato «YO-YO 65» della società Bit Company S.r.l.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del capitolo III, parte C della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Bit Company S.r.l. con sede a Roma, in via Santi Cosma e Damiano, 26, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il salvagente anulare denominato «YO-YO 65»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno dato esito positivo come da rapporto n. 97DG46TA in data 11 luglio 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il salvagente anulare denominato «YO-YO 65», fabbricato dalla società Bit Company S.r.l. sopracitata.

Il predetto salvagente anulare dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del salvagente anulare: «YO-YO 65»;

numero di identificazione o lotto e data di produzione;

altezza massima di impiego: 30 metri;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

SOLAS 74 (83) - Risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del salvagente anulare dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III da SOLAS 73, come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III da convenzione sopracitata.

Il salvagente anulare «YO-YO 65» avendo massa inferiore a 4 kg non è idoneo ad essere impiegato con i segnali fumogeni e luminosi di cui alle regole III/31.2 e III/31.3 della SOLAS 74 (83).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

97A8277

DECRETO 22 settembre 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» del salvagente anulare denominato «Mod. 2240703» della società Osculati S.p.a.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del capitolo III, parte C della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647, del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Osculati S.p.a., con sede a Segrate (Milano), in via Pacinotti, 12, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il salvagente anulare denominato «Mod. 2240703»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97DG44/1TA in data 4 agosto 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il salvagente anulare denominato «Mod. 2240703», fabbricato dalla società Osculati S.p.a. sopracitata.

Il predetto salvagente anulare dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del salvagente anulare: «Mod. 2240703»;

numero di identificazione o lotto e data di produzione;

altezza massima di impiego: 40 metri;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

SOLAS 74(83) - Risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del salvagente anulare dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 73, come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.

Il salvagente anulare «Mod. 2240703» avendo massa inferiore a 4 kg non è idoneo ad essere impiegato con i segnali fumogeni e luminosi di cui alle regole III/31.2 e III/31.3 della SOLAS 74(83).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

97A8278

DECRETO 22 settembre 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» del salvagente anulare denominato «Mod. 2240703/A» della società Osculati S.p.a.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del capitolo III, parte C della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647, del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Osculati S.p.a., con sede a Segrate (Milano), in via Pacinotti, 12, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il salvagente anulare denominato «mod. 2240703/A»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97DG44/2TA in data 4 agosto 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il salvagente anulare denominato «Mod. 2240703/A», fabbricato dalla società Osculati S.p.a. sopracitata.

Il predetto salvagente anulare dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del salvagente anulare: «Mod. 2240703/A»;

numero di identificazione o lotto e data di produzione;

altezza massima di impiego: 40 metri;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

SOLAS 74(83) - Risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del salvagente anulare dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della Solas 73, come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.

Il salvagente anulare «Mod. 2240703/A» avendo massa inferiore a 4 kg non è idoneo ad essere impiegato con i segnali fumogeni e luminosi di cui alle regole III/31.2 e III/31.3 della SOLAS 74(83).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

97A8279

DECRETO 22 settembre 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» del salvagente anulare denominato «Mod. 2240113» della società Osculati S.p.a.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del capitolo III, parte C della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647, del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Osculati S.p.a., con sede a Segrate (Milano), in via Pacinotti, 12, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il salvagente anulare denominato «Mod. 2240113»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97DG44/3TA in data 4 agosto 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il salvagente anulare denominato «Mod. 2240113», fabbricato dalla società Osculati S.p.a. sopracitata.

Il predetto salvagente anulare dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del salvagente anulare: «Mod. 2240113»;

numero di identificazione o lotto e data di produzione;

altezza massima di impiego: 40 metri;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

SOLAS 74(83) - Risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del salvagente anulare dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 73, come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.

Il salvagente anulare «Mod. 2240113» avendo massa superiore a 4 kg è idoneo ad essere impiegato con i segnali fumogeni e luminosi di cui alle regole III/31.2 e III/31.3 della SOLAS 74(83).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

**97A8280**

---

DECRETO 22 settembre 1997.

**Dichiarazione di «Tipo approvato» dei rilevatori automatici d'incendio modelli «Heat detector BE/30» e «Optical smoke detector BH/31» della società Sicurezza incendio.**

## IL COMANDANTE GENERALE
### DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 13 del capitolo II-2, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare «SOLAS 74», come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge il 23 dicembre 1996, n. 647.

Vista l'istanza della società Sicurezza incendio, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per i rilevatori automatici d'incendio modelli «Heat detector BE/30» e «Optical smoke detector BH/31»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno hanno avuto esito positivo come da relazioni di prova numeri 3503/1991 in data 22 giugno 1991 e 3503/1992 in data 1° febbraio 1990, trasmesse in allegato alla nota n. NS4556/4154/Sott340 in data 7 settembre 1997 della Direzione generale della protezione civile e dei Servizi antincendi dello stesso Ministero;

Vista la successiva istanza della Società Pizzorno e Lini S.r.l., con sede a Genova, via dei Pescatori s.n.c., intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per gli stessi rivelatori automarici d'incendio modelli «Heat detector BE/30» e «Optical smoke detector BH/31»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. CDS/6958 in data 10 giugno 1993;

Considerato che le apparecchiature in questione sono quelle prodotte e commercializzate dalla ditta costruttrice Autronica di Trondheim - Norvegia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «Tipo approvato» i rivelatori automatici d'incendio modelli «Heat detector BE/30» e «Optical smoke detector BH/31», prodotti dalla società Autronica di Trondheim - Norvegia.

I predetti dispositivi dovranno essere costruiti in conformità ai prototipi sottoposti agli accertamenti tecnici citati in premessa ed il loro impiego deve essere congruente con la sperimentazione effettuata; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del rivelatore automatico d'incendio: «Heat detector BE/30» e «Optical smoke detector BH/31»;

Risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

I dispositivi in questione dovranno rispettare oltre che le prescrizioni operative e di installazione prevista dalla reg. 13 del cap. II-2 della convenzione SOLAS 74(83) e suoi emendamenti, anche la condizione che non siano installati in locali pericolosi per la presenza di vapori infiammabili o esplosivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

**97A8281**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Pro Calcio Mestre», in Marghera-Venezia.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Pro Calcio Mestre», con sede in Marghera-Venezia, costituita per rogito notaio dott. Vianini Carlo, in data 31 luglio 1987, repertorio n. 36354, registro società n. 30132, tribunale di Venezia, BUSC n. 2568/230155.

Venezia, 2 ottobre 1997

*Il dirigente:* PISTILLO

**97A8282**

DECRETO 10 ottobre 1997.

**Nuove modalità di presentazione dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1991, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 313, che fissava al 31 ottobre di ciascun anno il termine di presentazione dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nonché le modalità di erogazione dei contributi in favore degli stessi;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1991, registro n. 8 Lavoro, foglio n. 280, con il quale il termine di presentazione dei progetti è stato differito al 30 novembre di ogni anno;

Ravvisata l'esigenza di razionalizzare e snellire le procedure di approvazione dei progetti di azione positiva, nonché quelle di erogazione dei relativi finanziamenti;

Ritenuto, a tal fine, necessario modificare ed ampliare il modello di presentazione delle domande stesse, allegato al già citato decreto interministeriale 22 luglio 1991;

Decreta:

Art. 1.

La domanda di ammissione a finanziamento dei progetti di azione positiva di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, va redatta in conformità al modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce i modelli precedenti.

Art. 2.

Il presente decreto non modifica né integra quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto interministeriale 22 luglio 1991, in premessa indicato. Dette disposizioni mantengono, per l'effetto, inalterata vigenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1997

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

ALLEGATO

Modello di domanda
(da redigere in duplice copia)

Al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - Segreteria
Tecnica del Comitato Nazionale
Parità Lavoratori Lavoratrici
- ROMA -

OGGETTO: Progetto azioni positive ai sensi dell'art.2 della legge 10 aprile 1991, n.125. Richiesta di rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla sua realizzazione.

## 1. Dati relativi ai soggetti proponenti

Impresa..........................................................................................................
Cooperativa....................................................................................................
Consorzio.......................................................................................................
Ente pubblico economico.................................................................................
Associazione sindacale dei lavoratori...............................................................
Centro di formazione professionale..................................................................
Sede..........................................................................Tel.........................................
Fax.....................................................
Partita IVA........................................Cod.fisc....................................................
Settore di attività..............................................................................................
Organico aziendale M .................. F .................. T.......................................
Il proponente ha ricevuto altri finanziamenti ai sensi dell'art. 2, Legge 10 aprile 1991, n. 125 ?.................................SI ☐ NO ☐
Se si
anno ________________ contributo assegnato ________________________
titolo del progetto: ______________________________________
concluso........................................SI ☐ NO ☐

Il proponente, se tenuto, ha compilato il modello ministeriale di cui all'art. 9 della Legge 10 aprile 1991, n. 125?..........SI ☐ NO ☐

## 2. Dati relativi al progetto

Titolo: ______________________________________________

Priorità art.2, comma 4 SI ☐ NO ☐

Finalità art. 1, comma 2

a) ..................
b) ..................
c) ..................
d) ..................
e) ..................

Durata ..................................................................................................
Fasi di articolazione ..................................................................................
Numero destinatari ...................................................................................
Ambito territoriale ....................................................................................
Costo complessivo .....................................................................................
Contributo richiesto ..................................................................................
Eventuale referente ............................................................ ........................
Destinatario del pagamento ..........................................................................
Indirizzo..........................................................Banca...................................
C/C. n ...................................................................................................

Il proponente ha richiesto altri finanziamenti per il medesimo progetto?

SI ☐ NO ☐

Se si, indicare la fonte: ........................................................................

## 3. Descrizione del Progetto

### 3.1. IL CONTESTO

*Descrivere il contesto geografico, sociale, economico, organizzativo in cui si situa il progetto.*

(ad esempio aree che rientrano in obiettivi comunitari di sviluppo, aree ad elevata disoccupazione femminile, oppure azienda a forte innovazione tecnologica ovvero in situazione di crisi, ecc.)

*A quali problemi intende far fronte il progetto?*

(ad es. elevata disoccupazione donne giovani, segregazione occupazionale, ecc.)

### 3.2. INTERVENTO PROPOSTO E SOGGETTI DESTINATARI

(nel caso di più interventi rivolti a destinatari diversi ripetere)

*Breve descrizione*

*Soggetti destinatari* (chi sono e quanti sono):

*interni all'organizzazione proponente*
(ad es.: azienda nei confronti dei suoi dipendenti)

*esterni all'organizzazione proponente*
(ad es.: centro formazione nei confronti di donne disoccupate)

### 3.3 GESTIONE DEL PROGETTO

*Descrivere le diverse fasi e i tempi del progetto*
(dall'analisi alla realizzazione)

*Descrivere per ogni fase la metodologia utilizzata*
(indicare le modalità secondo le quali si individuano i problemi e le soluzioni, si realizzano le misure proposte, cercando di garantire la loro efficacia. Nel caso di interventi formativi indicare la metodologia didattica, le attività realizzate per garantire sbocchi concreti ad esempio: percorsi di sviluppo professionale, ricollocazione sul mercato del lavoro esterno ecc.)

*Modalità e procedure di coinvolgimento dei diversi soggetti/attori*
(indicare i diversi attori coinvolti, es. lavoratori, lavoratrici, responsabili aziendali ai diversi livelli, istituzioni a livello locale, parti sociali; come e in che misura il coinvolgimento di questi attori assicuri efficacia all'intervento)

*Affidamento all'esterno*
nel caso di affidamento all'esterno di parte del progetto, precisare quale parte del progetto e a chi (consulente, altro ente, ecc.)

### 3.4. RISULTATI ATTESI
Descrivere sinteticamente i risultati previsti. Nel caso il proponente sia un centro di formazione o altro ente che opera nei confronti di soggetti terzi/esterni alla sua organizzazione evidenziare le modalità operative che garantiscono sbocchi concreti all'intervento (ad es. il rilascio di attestati professionali riconosciuti dalla Regione, disponibilità di una o più aziende/organizzazioni a utilizzare i soggetti formati, ecc.)

### 3.5. EFFETTI MOLTIPLICATORI DEL PROGETTO
Descrivere come verranno utilizzati i risultati dell'intervento e indicare se esiste una strategia per moltiplicare gli effetti del progetto (ad es. ad altri soggetti nelle stesse condizioni dei destinatari, ad altre aree aziendali)

### 3.6. MONITORAGGIO/VALUTAZIONE
Indicare le modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati

## 4. PREVENTIVO DELLE SINGOLE SPESE

**4.1 Costo complessivo**

| costi del personale | % | costi operativi | % | costo totale |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**4.2. Finanziamento richiesto**

**4.3. Dettaglio dei costi per fase e tipo di attività**
(segue esemplificazione di uno schema tipo)

| **Descrizione** | **Numero** | **Costo unitario** | **Costo totale** | % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Fase/attività | | | | |
| - Spese personale interno (specificare il numero di persone ed il relativo costo) | | | | |
| - Spese personale esterno (specificare il numero di persone ed il relativo costo) | | | | |
| - Spese per viaggi e soggiorni (numero viaggi e soggiorni/persone) | | | | |
| - Spese di pubblicazione | | | | |
| - Spese di funzionamento (materiale di consumo, riproduzione, spese postali e telefoniche, affitto sale, ecc.) | | | | |
| - Altre spese | | | | |
| | | | | |
| **Costo.......... fase** | | | | |

NOTA BENE - Non sono finanziabili le seguenti spese:
- mancata produzione
- acquisto di macchinari
- borse di studio e indennità orarie
- ristrutturazione di impianti.

Data.......................... Firma

**97A8283**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1997.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1997, quinta e sesta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 ottobre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 47.875 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 ottobre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 15 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1997

*Il Ministro:* CIAMPI

97A8310

DECRETO 10 ottobre 1997.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, di durata triennale, con godimento 15 settembre 1997, quinta e sesta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 ottobre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 47.875 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 ottobre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 15 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1997

*Il Ministro:* CIAMPI

97A8311

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

**Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1997-1999, in relazione all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2081/93.** (Deliberazione n. 141/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione:

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, con la quale viene determinata per l'obiettivo 2 la quota parte di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del bilancio statale per le misure non direttamente gestite dalle amministrazioni centrali;

Considerata l'opportunità che gli interventi per le piccole e medie imprese industriali non di competenza regionale, nonché gli interventi a valere sul Fondo sociale europeo, formino oggetto di ulteriori distinte delibere CIPE;

Considerata l'opportunità di stabilire un programma di interventi finanziari ammissibili al cofinanziamento comunitario più ampio — programma regionale aggiuntivo — di quello definito nelle decisioni dei DOCUP, in misura pari ad almeno il 20 per cento della quota nazionale di cofinanziamento del FESR, senza variare il quadro finanziario dei DOCUP stessi;

Considerato che a tale fine occorre elevare il finanziamento del Fondo di rotazione fino alla misura del 90 per cento delle quote nazionali pubbliche previste nei documenti unici di programmazione per il periodo 1997-1999, lasciando a carico delle regioni e degli altri soggetti pubblici il rimanente 10 per cento, in deroga a quanto stabilito con la predetta delibera 13 aprile 1994;

Considerato che le regioni e gli altri soggetti pubblici devono destinare proprie risorse per finanziare interventi ammissibili al cofinanziamento comunitario nella predetta misura pari ad almeno il 20 per cento della quota nazionale di cofinanziamento del FESR;

Viste le decisioni con le quali la Commissione europea ha approvato, nel quadro del partenariato con le autorità centrali e regionali interessate, i documenti unici di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche e Valle d'Aosta di cui all'obiettivo 2, per il periodo 1997-1999;

Vista la nota della Commissione europea n. 07432531 del 29 luglio 1997, con la quale la stessa comunica di avere adottato per le rimanenti regioni Lazio e Friuli-Venezia Giulia una decisione di principio con cui vengono definiti i piani finanziari;

Considerata l'opportunità di garantire tempestivamente il cofinanziamento nazionale di tutti i DOCUP delle regioni italiane concernenti l'obiettivo 2, allo scopo di non ritardare le procedure attuative;

Considerato che i predetti DOCUP, oltre alle nuove risorse, comprendono anche le risorse non impegnate dei DOCUP 1994-1996, nonché la relativa indicizzazione;

Considerato che a fronte delle risorse trasferite, ivi compresa l'indicizzazione, ammontanti a 129,300 Mecu per il periodo 1997-1999, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 488,393 miliardi di lire;

Considerato che a fronte delle nuove risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 552,795 Mecu per il periodo 1997-1999, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 1.541,527 miliardi di lire in termini di cofinanziamento dei DOCUP, nonché in ulteriori 308,304 miliardi di lire per il programma regionale aggiuntivo;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata l'esigenza, qualora non ricorra l'ipotesi dell'impegno unico comunitario, di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione;

Vista la nota del direttore generale del servizio per le politiche di coesione del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/1854, in data 30 luglio 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle misure di competenza regionale concernenti lo sviluppo ed il rafforzamento del tessuto delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane, il turismo, la ricerca e l'innovazione tecnologica, l'ambiente e la riqualificazione del territorio, per il periodo 1997-1999 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 488,393 miliardi di lire per le risorse trasferite e la relativa indicizzazione, nonché a 1.541,527 miliardi di lire per le nuove risorse. Al predetto cofinanziamento si fa fronte per 1.725,331 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e per 304,589 miliardi di lire con disponibilità delle regioni e di altri soggetti pubblici interessati. Questi ultimi provvederanno, inoltre, con proprie risorse, pari a 308,304 miliardi di lire, a finanziare il programma aggiuntivo regionale. Le tabelle *A* e *B* allegate formano parte integrante della presente delibera ed indicano, rispettivamente, il quadro finanziario delle risorse trasferite ed indicizzate, nonché il cofinanziamento delle nuove risorse comunitarie disponibili, unitamente ai programmi aggiuntivi regionali.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I trasferimenti sono disposti sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni al Fondo medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo per ciascuna regione autorizzato con la presente delibera.

4. Le regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 5 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 29 settembre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 306*

TABELLA *A*

OBIETTIVO 2
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
RISORSE TRASFERITE ED INDICIZZAZIONE - PERIODO 1997/1999
(Tasso di conversione Ecu/Lira: 1.920)

(miliardi di lire)

| REGIONI | Legge n. 183/1987 | | | | Totale reg./altri | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 1998 | 1999 | totale | | |
| Piemonte | 59,825 | 62,256 | 64,817 | 186,898 | 82,875 | 269,773 |
| Liguria | 3,043 | 3,166 | 3,297 | 9,506 | 3,936 | 13,442 |
| Lombardia (*) | — | — | — | — | — | — |
| Veneto | 9,556 | 9,944 | 10,353 | 29,853 | 9,999 | 39,852 |
| Emilia-Romagna (*) | 0,259 | — | — | 0,259 | 0,109 | 0,368 |
| Toscana | 12,576 | 13,087 | 13,624 | 39,287 | 17,357 | 56,644 |
| Umbria | 4,979 | 5,180 | 5,391 | 15,550 | 7,972 | 23,522 |
| Marche (*) | 13,863 | — | — | 13,863 | 5,944 | 19,807 |
| Lazio | 3,076 | 3,201 | 3,331 | 9,608 | 8,049 | 17,657 |
| Friuli-Venezia Giulia (*) | 21,978 | — | — | 21,978 | 9,416 | 31,394 |
| Valle d'Aosta (*) | 11,155 | — | — | 11,155 | 4,779 | 15,934 |
| Totale... | 140,310 | 96,834 | 100,813 | 337,957 | 150,436 | 488,393 |

(*) Impegno unico 1997-1999, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93.

---

TABELLA *B*

OBIETTIVO 2

SPESA NAZIONALE PUBBLICA

NUOVE RISORSE - PERIODO 1997/1999

(Tasso di conversione Ecu/Lira: 1.920)

(miliardi di lire)

| REGIONI | Legge n. 183/1987 | | | | Totale reg./altri | Totale QNP | Programma aggiuntivo regionale reg./altri | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1997 | 1998 | 1999 | totale | | | | |
| Piemonte | 141,871 | 147,632 | 153,706 | 443,209 | 49,245 | 492,454 | 98,491 | 590,945 |
| Liguria | 54,138 | 56,336 | 58,654 | 169,128 | 18,792 | 187,920 | 37,584 | 225,504 |
| Lombardia (*) | 62,673 | — | — | 62,673 | 6,964 | 69,637 | 13,927 | 83,564 |
| Veneto | 47,468 | 49,395 | 51,427 | 148,290 | 16,477 | 164,767 | 32,953 | 197,720 |
| Emilia-Romagna | 26,444 | — | — | 26,444 | 2,938 | 29,382 | 5,876 | 35,258 |
| Toscana | 80,205 | 83,462 | 86,892 | 250,559 | 27,840 | 278,399 | 55,680 | 334,079 |
| Umbria | 18,609 | 19,366 | 20,162 | 58,137 | 6,460 | 64,597 | 12,919 | 77,516 |
| Marche (*) | 43,091 | — | — | 43,091 | 4,788 | 47,879 | 9,576 | 57,455 |
| Lazio | 33,648 | 35,013 | 36,454 | 105,115 | 11,679 | 116,794 | 23,359 | 140,153 |
| Friuli-Venezia Giulia | 67,475 | — | — | 67,475 | 7,497 | 74,972 | 14,994 | 89,966 |
| Valle d'Aosta (*) | 13,253 | — | — | 13,253 | 1,473 | 14,726 | 2,945 | 17,671 |
| Totale ... | 588,875 | 391,204 | 407,295 | 1.387,374 | 154,153 | 1.541,527 | 308.304 | 1.849,831 |

(*) Impegno unico 1997-1999, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93.

**97A8285**

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

**Ulteriori assegnazioni 1997. Fondo art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993.** (Deliberazione n. 149/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104 ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999;

Vista la propria deliberazione del 18 dicembre 1996, con la quale è stata disposta una prima assegnazione, per l'anno 1997, del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la successiva deliberazione del 21 marzo 1997 con la quale è stata disposta, a carico del predetto Fondo, un'assegnazione integrativa di lire 3,430 miliardi a favore del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Viste le richieste di ulteriori assegnazioni a carico del Fondo ex art. 19 per l'anno 1997, presentate dal Ministero del tesoro, con le note n. 170641 del 17 aprile 1997, n. 164576 del 18 giugno 1997 e n. 171221 del 29 luglio 1997 e dal Ministero per le politiche agricole, con nota n. 995 del 16 luglio 1997, legate ad esigenze urgenti di finanziamento di interventi nelle aree depresse del Paese;

Ritenuto di dover assegnare, in conformità alle dette richieste, l'importo complessivo di lire 92,701.390 miliardi a carico del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, per l'anno 1997;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle disponibilità 1997 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è disposta, per le motivazioni di cui alle premesse, l'assegnazione complessiva di lire 92,701.390 miliardi, articolata come segue:

*Ministero del tesoro:*

lire 77,245 miliardi per il finanziamento, quale saldo 1997, degli interventi da realizzare da parte della Sogesid;

lire 10,192 miliardi per il pagamento, a favore dell'I.M.I., della prima rata di contributo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 64/1986, sul prestito obbligazionario emesso per il finanziamento di una iniziativa industriale avviata dalla Texas Instruments Italia S.p.A.;

lire 96,390 milioni occorrenti per il pagamento, secondo conforme parere del Consiglio di Stato, delle parcelle emesse dal prof. Carlo Scognamiglio per lo svolgimento di apposito incarico legato all'accertamento del valore della Finban;

lire 5 miliardi, quale integrazione 1997, per assicurare la copertura complessiva delle esigenze di spesa per il corrente esercizio rappresentate dal Sinit-RGS (ex Ced Agensud).

*Ministero per le politiche agricole:*

lire 168 milioni, quale assegnazione a saldo per l'anno 1997, finalizzata ad assicurare la copertura delle spese correnti relative ai compensi da corrispondere al commissario *ad acta* ed ai consulenti giuridici operanti presso il Ministero per le politiche agricole.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 5 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 309*

97A8287

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

**Riprogrammazione fondi provenienti da revoche a valere sui fondi della legge n. 64/1986. Regione Sicilia.** (Deliberazione n. 150/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un Fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni centrali competenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488 che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, con priorità per gli interventi localizzati nei territori ove ricadono i finanziamenti revocati;

Vista la nota della regione Sicilia n. 2536 del 22 agosto 1995, con la quale si segnalano gli interventi da riprogrammare sui fondi provenienti da revoche della legge n. 64/1986;

Vista la delibera della giunta regionale n. 420 del 21 settembre 1995 della regione Sicilia con la quale si segnalano gli interventi da riprogrammare sui fondi provenienti da revoche della legge n. 64/1986;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995 con la quale è stata assegnata, in via programmatica, alla regione Sicilia la somma complessiva di lire 148,618 miliardi a valere sulla disponibilità del predetto Fondo ex art. 19, al quale sono affluite le risorse rinvenienti dai finanziamenti *ex lege* n. 64/1986 successivamente revocati;

Considerato che tale deliberazione, nel ripartire la predetta somma di lire 148,618 miliardi fra otto interventi da realizzare, ha altresì subordinato la effettiva erogazione delle risorse alla presentazione della relativa progettazione esecutiva da parte della regione stessa al Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per la valutazione dell'impatto socio-economico e dell'attivazione occupazionale diretta ed indiretta che i detti interventi comportano;

Considerato altresì che la regione Sicilia ha inviato la documentazione relativa a due degli interventi riprogrammati, concernenti rispettivamente la realizzazione delle opere marittime nel comune di Riposto, per un importo di lire 30 miliardi ed i lavori urgenti di adeguamento del caseificio Contrada Zappulla - S. Filippo in Agro di Modica, di importo pari a 243 milioni di lire;

Viste le relazioni del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, in data 28 e 29 luglio 1997;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono ammessi a finanziamento a carico del Fondo ex art. 19 richiamato in premessa, i seguenti interventi:

*a)* comune di Riposto: lavori marittimi e di completanento delle opere marittime foranee a protezione dello specchio acqueo del porto di Riposto (Catania) ........................ lire 30 mld;

*b)* consorzio di bonifica paludi di Ispica: lavori urgenti di adeguamento del caseificio Contrada Zappulla - S. Filippo in Agro di Modica ........ lire 243 mln.

2. Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza sullo stato di attuazione degli interventi.

Roma, 5 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 29 settembre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 302*

97A8286

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

**Convenzione n. 413/87 «Completamento infrastrutture agglomerato di Ortona». Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione.** (Deliberazione n. 157/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 413/87 stipulata in data 31 maggio 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il consorzio ASI Valle Pescara regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del completamento delle infrastrutture dell'agglomerato di Ortona per l'importo di lire 5.600 milioni;

Vista la nota n. 767 del 1° aprile 1997 integrata in data 17 maggio 1997, con le quali il consorzio ASI Valle del Pescara ha trasmesso gli elaborati relativi alla richiesta di approvazione di una perizia di variante e di completamento in attuazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995;

Vista la delibera n. 51 del 3 marzo 1997 del consorzio ASI Valle del Pescara di approvazione della predetta perizia;

Vista la relazione del 27 maggio 1997 con la quale il Nucleo di valutazione nel ritenere che la variante possegga le condizioni di indispensabilità ai fini della funzionalità e della fruibilità delle opere, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante ed alla proroga di diciotto mesi dei termini della convenzione dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale;*

Considerato che il Nucleo ispettivo nella relazione del 25 luglio 1997 ha precisato che il tronco stradale complementare previsto in perizia consente l'accesso ad insediamenti industriali localizzati nei lotti non previsti all'epoca del progetto originario;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 413/87 come specificato nella nota del consorzio ASI Valle del Pescara, citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico della convenzione di seguito indicato e la relativa proroga del termine di scadenza di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

QUADRO ECONOMICO
*(Valori in milioni di lire)*

| Descrizione | Convenzione | Aggiudicazione | Variante |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| Lavori ed espropri | 4.078 | 3.406 | 4.084 |
| Imprevisti | 266 | 266 | 61 |
| Lievitazione prezzi | 60 | 60 | — |
| Spese generali | 497 | 497 | (*) 497 |
| I.V.A. | 699 | 699 | 775 |
| Ribassi d'asta | — | 672 | — |
| Interferenze Snam | — | — | 141 |
| Materiale elettrico per illuminazione pubblica | — | — | 42 |
| Totale | 5.600 | 5.600 | 5.600 |

(*) L'importo delle spese generali è stato riportato all'importo di convenzione e la parte eccedente è stata imputata alla voce imprevisti.

Roma, 5 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 315*

**97A8288**

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

**Ulteriore proroga del termine iniziale dei lavori per l'esecuzione del contratto di programma della Stoppani Crotone S.r.l.** (Deliberazione n. 168/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, comma 203, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria deliberazione del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria deliberazione del 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, con la quale è stato approvato il contratto di programma con la Stoppani Crotone S.r.l.;

Vista la propria deliberazione del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997, con la quale è stata concessa al 30 giugno 1997 una proroga del termine iniziale dei lavori per l'esecuzione del summenzionato contratto di programma, precedentemente fissata al 31 dicembre 1996;

Vista la nota prot. n. 4/3171/97 del 21 luglio 1997 con la quale il servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto all'esame del comitato la proposta di concessione di un'ulteriore proroga di sei mesi del medesimo termine iniziale;

Considerato che è recentemente emersa l'impraticabilità del sito originariamente individuato nei terreni ex Enichem ubicati all'interno dell'area del consorzio per il nucleo industriale di Crotone, per la localizzazione dell'impianto, a causa di modifiche nella destinazione d'uso dell'area, rendendo necessaria una rielaborazione del progetto iniziale per adeguare il medesimo alla nuova area ed una nuova richiesta agli organi competenti delle autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;

Ritenuta l'impossibilità sopravvenuta di realizzare il programma nel sito ex-Enichem originariamente individuato, stante l'avvenuta indizione di una iniziativa referendaria, promossa da una associazione locale per la protezione dell'ambiente, con conseguente mancato rilascio entro i termini a suo tempo previsti delle necessarie autorizzazioni da parte delle amministrazioni locali;

Ritenuto altresì opportuno concedere una ulteriore proroga di sei mesi per consentire alla Stoppani Crotone S.r.l. di avviare il piano progettuale definitivo;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine per l'avvio degli investimenti oggetto del contratto di programma da realizzarsi nel comune di Crotone con la Stoppani Crotone S.r.l. di cui alle premesse è prorogato al 31 dicembre 1997.

Roma, 5 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 311*

97A8289

---

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

**Assegnazione *ex lege* 22 marzo 1995, n. 85: progetto «Cittadella del cinema» nel comune di Giffoni Valle Piana.** (Deliberazione n. 169/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Viste le proprie deliberazioni del 10 maggio 1995 e del 24 aprile 1996 con le quali si è proceduto, rispettivamente, ad un primo riparto delle disponibilità derivanti dai mutui di cui al menzionato art. 9 della legge 22 marzo 1995, n. 85, ed alla rimodulazione del riparto stesso, destinando l'importo di 378,67 miliardi di lire al potenziamento della base infrastrutturale;

Vista la nota del comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) con la quale viene chiesto un finanziamento di 8 miliardi di lire per la realizzazione del progetto denominato «Cittadella del cinema» e delle infrastrutture di supporto ad un centro multimediale e di formazione-lavoro nel campo delle telecomunicazioni;

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1996 con la quale, nell'assegnare in via programmatica l'importo di 8 miliardi di lire, si condizionava l'erogazione del finanziamento all'esame, da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del progetto, delle sue potenzialità di suscitare l'eventuale apporto di risorse finanziarie private, delle ricadute occupazionali dell'intervento e del suo contributo al rafforzamento dell'economia locale;

Vista la relazione del predetto Nucleo di valutazione, trasmessa con nota n. 8/968 del 31 luglio 1997, dalla quale emerge il positivo impatto dell'iniziativa sulla struttura occupazionale e sulla realtà socio-economica della comunità montana in cui ricade il comune interessato all'intervento e le potenzialità di positive ricadute dell'investimento nei settori economici collegati;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle disponibilità residue derivanti dall'attivazione dei mutui previsti dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è disposta l'assegnazione di 8 miliardi di lire per la realizzazione del progetto «Cittadella del cinema» indicato in premessa.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza sull'attuazione dell'intervento.

Roma, 5 agosto 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 312*

**97A8290**

---

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

**Art. 3 del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995. Approvazione del piano di riordino del gruppo Finmare limitatamente alla parte relativa al settore di linea internazionale.** (Deliberazione n. 177/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che autorizza interventi di ricapitalizzazione delle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee internazionali al fine di consentirne il risanamento ed un proficuo processo di privatizzazione e subordinatamente alla redazione di un piano di riordino delle società del gruppo predetto su cui acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari e da sottoporre a deliberazione di questo Comitato prima dell'approvazione da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro del tesoro;

Vista la nota n. 18606 del 18 dicembre 1995 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha trasmesso il piano di riordino, che in parte già recepiva le indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari;

Visto l'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che abroga le disposizioni che fanno obbligo alla Finmare di detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto, prevedendo che, prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale di dette società, il Governo trasmetta il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la nota n. 14352 del 23 settembre 1997, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione chiede che venga sottoposta alla deliberazione di questo Comitato la parte del citato piano di riordino relativa al settore di linea internazionale e trasmette il piano di dismissione di detto settore, redatto dalla Coopers & Lybrand nominata consulente di direzione dal Ministero del tesoro di intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Preso atto che è in via di definizione una nuova stesura della parte del piano di riordino concernente il settore cabotiero, che non è stata sottoposta a questo Comitato in relazione alle riserve a suo tempo formulate dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché in considerazione della diversa strategia aziendale di recente adottata dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Preso atto che per il settore di linea internazionale, dall'epoca di predisposizione del piano di riordino, si sono realizzate alcune delle condizioni previste dal piano stesso e/o presupposte dalle Commissioni parlamentari e che in particolare:

sono state emanate le ricordate disposizioni intese a consentire la cessione dei pacchetti azionari delle società considerate;

è stato presentato un disegno di legge relativo all'introduzione di un registro internazionale di navigazione in modo da assicurare condizioni di armamento che rendano la marineria italiana competitiva con quella di altri Paesi europei;

è stato nominato un advisor che ha svolto un'analisi delle potenzialità di mercato, concludendo che un'eventuale procedura di cessione delle società in questione potrebbe interessare acquirenti, soprattutto operanti nel medesimo settore, in numero abbastanza ampio da creare un contesto competitivo;

si è risolta positivamente la procedura per presunta infrazione alla normativa comunitaria ai sensi dell'art. 92.3 del trattato dell'Unione europea, in quanto la Commissione il 15 luglio 1997 ha deliberato esprimendosi positivamente sulla prevista ricapitalizzazione delle società del settore di linea internazionale a fronte di un rapido processo di privatizzazione;

si è proceduto all'assorbimento del personale delle società di supporto logistico e commerciale, Interlogistica e Italmar, nell'organico delle società controllanti Italia e Lloyd triestino, pur mantenendo l'autonomia operativa e la rispettiva focalizzazione funzionale;

Preso atto che è necessario accelerare il processo di privatizzazione delle società del settore di linea internazionale in funzione di ragioni di particolare urgenza, tra cui la ricordata apposizione di vincoli temporali da parte dell'Unione europea, come condizione per la ricapitalizzazione delle società di cui trattasi, e la negativa congiuntura del mercato che induce a confermare la cessione quale unica alternativa percorribile ad un ruolo attivo nell'attuale processo di concentrazione, che richiederebbe rilevanti risorse finanziarie al momento non disponibili;

Preso atto che il citato piano di dismissione, alle cui risultanze il Ministro dei trasporti e della navigazione si richiama nella citata nota del 23 settembre 1997, indica in conformità al disposto dell'art. 3 del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995, i criteri da adottare per dar corso al processo di privatizzazione nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del menzionato decreto-legge n. 332/1994, convertito dalla legge n. 474/1994, e preso atto in particolare che il citato piano di dismissione privileggia l'ipotesi della cessione dell'intero pacchetto azionario delle società del settore di linea internazionale mediante trattativa diretta, a seguito di una procedura competitiva avviata tramite pubblicazione di avviso di sollecitazione per la manifestazione di interesse all'acquisto di detti pacchetti azionari, definendo di massima la tempificazione per l'espletamento della procedura relativa, ivi inclusa la fase della valutazione, e pronunziandosi per una preventiva e rapida ricapitalizzazione delle società medesime;

Preso atto che, secondo il richiamato piano di dismissione ed in coerenza con le indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari nel novembre 1995, dovrà essere posto a carico dell'acquirente l'impegno al mantenimento delle attività, del patrimonio, dell'occupazione e del trattamento retributivo per almeno un triennio, nonché garantito lo sviluppo delle realtà industriali sottostanti le società di cui trattasi nella salvaguardia del ruolo delle rispettive città di riferimento;

Preso atto che il Ministro del tesoro in seduta ha formulato l'intesa in ordine ai contenuti del suddetto piano di dismissione del settore di linea internazionale;

Delibera:

1. Nulla osta all'ulteriore *iter* del piano di riordino del gruppo Finmare, meglio specificato in premessa, limitatamente alla parte relativa al settore di linea internazionale, come integrata dal piano di dismissione del settore linee redatto dalla Coopers & Lybrand, nominata consulente di direzione dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Impegna

il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a procedere sollecitamente alla riformulazione del piano di riordino del gruppo Finmare per la parte concernente il settore cabotiero ed a sottoporre, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il nuovo piano a questo Comitato.

In sede di redazione del nuovo piano saranno individuate le soluzioni per definire la posizione della soc. Almare, attiva nel settore trasporto merci di massa ormai quasi completamente dismesso, e saranno altresì individuati i percorsi più idonei per risolvere i riflessi occupazionali connessi al venir meno delle attività di coordinamento e controllo svolte dalla Finmare.

Roma, 25 settembre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

97A8291

---

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

**Programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS. Legge 5 giugno 1990, n. 135. Rettifica alla delibera del 26 giugno 1997.**(Deliberazione n. 183/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni

ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Vista la deliberazione del 26 giugno 1997 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1997 — con la quale è stato approvato il riallineamento del programma di interventi AIDS della regione Veneto e sono stati ammessi a finanziamento i relativi progetti;

Rilevato che al punto 2 della predetta deliberazione, relativamente al decimo intervento in elenco, per mero errore materiale è stata indicata la denominazione «Opere propedeutiche al trasferimento temporaneo di attività nell'ospedale di Legnago (Verona)» anziché l'esatta denominazione «Realizzazione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Vicenza»;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria rettifica;

Delibera:

Al punto 2 della deliberazione del 26 giugno 1997, citata in premessa, la denominazione del decimo intervento riportato in elenco deve intendersi rettificata nel modo seguente: in luogo di: «Opere propedeutiche al trasferimento temporaneo di attività nell'ospedale di Legnago (Verona)», leggasi: «Realizzazione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Vicenza». L'importo del mutuo di L. 9.218.966.472 a carico dello Stato rimane invariato.

Roma, 25 settembre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

97A8292

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 129, commi 1 e 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Teramo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1996, n. 248 - serie generale;

Viste le delibere adottate dal senato accademico nelle sedute del 22 gennaio 1997 e 18 giugno 1997 relative alla istituzione di nuovi corsi di laurea e di specializzazione per la programmazione del triennio accademico 1997/1999;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 1997 per le nuove istituzioni suindicate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Teramo, emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996, è modificato come segue:

La «Tabella 1» è sostituita dalla seguente:

«TABELLA 1

1. Facoltà di giurisprudenza:

Corso di laurea in giurisprudenza

Corso di laurea in scienze dell'amministrazione

Corso di diploma universitario in consulente del lavoro

Corso di diploma universitario in scienze dell'amministrazione

Scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale

Scuola di specializzazione in diritto degli enti locali e delle aziende U.S.L.

Scuola di specializzazione in management pubblico e privato

Scuola di specializzazione in diritto europeo (presso la facoltà di giurisprudenza e scienze politiche)

Scuola di specializzazione in diritto ed organizzazione della pesca e dell'acquacoltura (d'intesa con le altre facoltà di Ateneo).

2. Facoltà di scienze politiche:

Corso di diploma universitario in statistica

Corso di laurea in scienze politiche

Corso di laurea in scienze della comunicazione

Corso di laurea in scienze economiche e statistiche

Scuola di specializzazione per dirigenti scolastici (d'intesa con giurisprudenza)

Scuola di specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione europea

Corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

3. Facoltà di medicina veterinaria:

Corso di laurea in medicina veterinaria

Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale

Scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche

Scuola di specializzazione in clinica degli animali da compagnia

Scuola di specializzazione in allevamento, igiene, patologie delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.

4. Facoltà di agraria:

Corso di laurea in scienze delle tecnologie alimentari».

Teramo, 28 luglio 1997

*Il rettore:* RUSSI

97A8293

## UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1997.

**Modificazioni all'ordinamento del corso di laurea in scienze naturali.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943, datato 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 datata 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1996, n. 261) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

*Articolo unico*

L'art. n. 161 relativo al corso di laurea in scienze naturali, è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

Art. 161 *(Scopo ed accesso al corso di laurea).* — L'obiettivo del corso di laurea è quello di formare specialisti capaci di osservare ed investigare le modifiche nell'ambiente nelle sue componenti biotiche ed

abiotiche e le loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area biologica e dell'area di scienze della terra; evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di individui, popolazioni, specie e comunità, ed il substrato terrestre sul quale i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio.

Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica diffusa, con una sua specifica identità, per ogni ordine e grado di scuola pre-universitaria.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 162 *(Durata e articolazione dei corsi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali è fissata in quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base ed in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base, ed in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali di cui al successivo art. 165.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 1440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica nonché la preparazione della tesi di laurea potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o semiannualità di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 165.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il biennio di base, dovrà frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno di scienze della terra, di cui al successivo art. 165, per non meno di complessive ottanta ore.

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della struttura didattica, potrà accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e sei relativi agli insegnamenti di indirizzo.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 163 *(Regolamento d'ateneo)*. — La facoltà nel recepire nel regolamento di ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 165.

Art. 164 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di corso di laurea in scienze naturali determinerà con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio della struttura competente: *a)* definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; *b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno

essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti; *c)* sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 165; *d)* ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche: *e)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata; *f)* indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità; *g)* indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; *h)* fissa le modalità di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito; *i)* indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini.

Art. 165 *(Articolazione del corso di laurea).*

1. CORSI INTRODUTTIVI INTEGRATI.

I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza è obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi, inoltre, mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a favorire un più immediato inserimento dello studente nell'iter di studi. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarità.

Il consiglio di corso di laurea, nell'organizzare i corsi integrati, indicherà, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione, e stabilirà le modalità di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento.

1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita:

*a)* gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale;

*b)* organi: funzioni generali;

*c)* riproduzione, sviluppo e differenziamento;

*d)* variabilità ed ereditarietà;

*e)* specie, tassonomia, evoluzione;

*f)* comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area E.

2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra:

*a)* carte geografiche e topografiche;

*b)* ambiente fisico e sua evoluzione;

*c)* minerali e rocce e loro origine;

*d)* fossili e loro significato;

*e)* storia geologica;

*f)* dinamica della terra.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area D.

2. FORMAZIONE DI BASE.

Sono obbligatorie le seguenti annualità nelle rispettive aree disciplinari:

*Area matematica:* una annualità:

settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

*Area fisica:* una annualità:

settore: B01B Fisica.

*Area chimica:* due annualità:

settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

*Area di scienze della vita:* nove annualità:

settori: E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata e citologia, E03A Ecologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale, E11X Genetica.

*Area di scienze della terra:* quattro annualità:

settori: D01A Paleontologia e paleoecologia, D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica, D01C Geologia strutturale, D02A Geografia fisica e geomorfologia, D03A Mineralogia, D03B Petrologia e petrografia.

3. FORMAZIONE DI INDIRIZZO.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di studi determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o più indirizzi tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

La formazione di indirizzo consta di sei annualità di cui due, caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da due differenti settori scientifico-disciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevati da un elenco predisposto dalle strutture didattiche.

L'accesso al secondo biennio è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche, delle aree di fisica, chimica, scienze della terra e di scienze della vita utili per le finalità degli indirizzi sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi, il controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo.

Vengono inseriti a statuto i seguenti indirizzi:

*a)* Generale e didattico.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore E01E Fisiologia vegetale;

n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia.

*b)* Conservazione della natura e delle sue risorse.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore E03A Ecologia;

n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia.

*c)* Paleobiologico.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore D01B Geologia stratigrafica e sedimentologia;

n. 1 nei settori D01A Paleontologia e paleoecologia o E01B Botanica sistematica.

Nella prima applicazione del presente statuto, vengono attivati i seguenti indirizzi:

*a)* generale e didattico;

*b)* conservazione della natura e delle sue risorse.

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità gli indirizzi suddetti potranno essere modificati o soppressi e potranno essere eventualmente attivati altri indirizzi, con delibera del consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualità di indirizzo saranno scelti dalla facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, nelle aree A, B, C, D, E, G e K con il vincolo che almeno uno appartenga all'area D ed almeno uno all'area E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 6 ottobre 1997

*Il rettore*

**97A8294**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 22 luglio 1997.

**Applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, concernente la libertà di accesso in materia ambientale.**

*Alle amministrazioni pubbliche*

Applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, concernente la libertà di accesso in materia ambientale (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997).

Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 90/313/CEE, relativa alla libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, prevede, all'art. 8, che il Ministro dell'ambiente predisponga una relazione annuale da presentare in Parlamento sullo stato di attuazione del decreto stesso.

Al fine di consentire al Ministro dell'ambiente di adempiere a tale obbligo, l'art. 8 del decreto stabilisce, inoltre, che entro il 30 giugno di ogni anno le autorità pubbliche individuate all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, trasmettano al Ministero dell'ambiente i dati relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del decreto stesso.

Allo scopo di semplificare e razionalizzare l'invio dei dati richiesti sono state predisposte due schede allegate alla presente circolare che le amministrazioni interessate sono tenute a compilare e ad inviare al Ministero dell'ambiente - Servizio V.I.A. Divisione II - Settore informazione ambientale, via della Ferratella in Laterano, 33 - 00184 Roma.

La scheda A contiene informazioni circa l'amministrazione o ente preposto all'attuazione della direttiva sull'accesso, nonché circa la tipologia delle richieste di accesso.

La scheda B riguarda i dati relativi ai casi di esclusione del diritto di accesso con riferimento ai motivi di esclusione previsti all'art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 1997.

*Il Ministro:* RONCHI

## SCHEDA A - RICHIESTE DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

| AMMINISTRAZIONE O ENTE............................................ | | | | | ANNO.......................... | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ufficio preposto all'attuazione della direttiva d'accesso alle informazioni ambientali** | | | | | | |
| **Ufficio**............................................................ | | | | **Indirizzo**............................................ | | |
| **Referente**........................................................ | | | | **Tel**.................................................... | | |
| **Fax**.............................................................. | | | | **E - Mail**............................................ | | |
| TIPOLOGIA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI | | | | | RICHIESTE RESPINTE E RICORSI | |
| | N. Richieste informazioni | N. Richieste materiali | Altro | Tot. | Richieste respinte (%) | Ricorsi (%) |
| Scuole elementari | | | | | | |
| Scuole medie | | | | | | |
| Scuole medie superiori | | | | | | |
| Università | | | | | | |
| Enti pubblici | | | | | | |
| Enti vari | | | | | | |
| Associazioni ambientaliste | | | | | | |
| Associazioni cittadini | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | |
| Altri | | | | | | |
| **Totale** | | | | | | |

## SCHEDA B
## DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

| CASI DI ESCLUSIONE DALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE AI SENSI DEL D. L. 24 FEBBRAIO 1997, N.39, ART.4 | | | |
|---|---|---|---|
| N. Articolo | Motivazioni | N. | % |
| 4.1 | Evitare la divulgazione di informazioni dalle quali possono derivare danni all'ambiente. | | |
| 4.1 a) | Salvaguardare la riservatezza delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale. | | |
| 4.1 b) | Salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblici. | | |
| 4.1 c) | Salvaguardare la riservatezza in caso di questioni in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di una azione investigativa preliminare, o che lo siano state. | | |
| 4.1 d) | Salvaguardare la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale. | | |
| 4.1 e) | Salvaguardare la riservatezza dei dati o schedari personali. | | |
| 4.1 f) | Salvaguardare il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo. | | |
| 4.5 | Impossibilità di fornire informazioni quando tale richiesta comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero la generica formulazione della stessa non consenta l'individuazione dei dati da mettere a disposizione. | | |
| | Totale | | |

97A8284

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Approvazione dello statuto della fondazione «Prof. Alessio Pezcoller», in Trento

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1997 è stato approvato il nuovo testo dello statuto della fondazione «Prof. Alessio Pezcoller», con sede in Trento.

**97A8298**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 19 settembre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Adalberto Boetti Villanis, console onorario dalla Repubblica di Costa Rica a Milano.

In data 23 settembre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Livia Sansanelli, console onorario di Burkina Faso a Napoli.

**97A8296**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 17 ottobre 1997*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1721,47 |
| ECU | 1920,82 |
| Marco tedesco | 977,00 |
| Franco francese | 291,42 |
| Lira sterlina | 2788,78 |
| Fiorino olandese | 867,15 |
| Franco belga | 47,368 |
| Peseta spagnola | 11,577 |
| Corona danese | 256,53 |
| Lira irlandese | 2518,51 |
| Dracma greca | 6,224 |
| Escudo portoghese | 9,591 |
| Dollaro canadese | 1242,67 |
| Yen giapponese | 14,317 |
| Franco svizzero | 1175,06 |
| Scellino austriaco | 138,81 |
| Corona norvegese | 243,68 |
| Corona svedese | 226,45 |
| Marco finlandese | 325,67 |
| Dollaro australiano | 1262,35 |

**97A8415**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Costituzione della commissione per la ricerca sanitaria

Con decreto interministeriale 13 settembre 1997 sono state individuate le rappresentanze di carattere istituzionali, professionali e scientifico deputate a far parte della commissione per la ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 266/1993.

**97A8295**

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

### Riconoscimento della Società di mutuo soccorso e previdenza fra i dipendenti del Ministero per le politiche agricole ed approvazione dello statuto.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1997 è stata riconosciuta, a termini del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e del successivo regolamento, la Società di mutuo soccorso e previdenza fra i dipendenti del Ministero per le politiche agricole, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, e ne è stato approvato lo statuto.

**97A8297**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1997 è stato approvato lo statuto del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, previsto dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, denominato «Consorzio infomercati».

**97A8299**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23392 del 24 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fimi, con sede in Saronno (Varese) e unità di Saronno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 213 unità, su un organico complessivo di 299 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fimi — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei

limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23393 del 24 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 31 luglio 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac, con sede in Pescara e unità di Bussi (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 95 unità, su un organico complessivo di 102 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23423 del 24 settembre 1997 è autorizzato, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 27 giugno 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, già concesso sulla base del decreto ministeriale n. 23379 del 17 settembre 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unità di Arese enti centrali (Milano), Arese stabilimento meccanica (Milano), Arese stabilimento carrozzeria (Milano).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat Auto — a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera *d)* della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti in data 1° aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35.

In via preliminare all'erogazione del beneficio di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi a precisamente individuati tramite nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23434 del 24 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 23 settembre 1996 al 22 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salotti Moretti, con sede in Fontanella (Bergamo) e unità di Fontanella (Bergamo), per i quali e stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1997, n. 22903.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salotti Moretti — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23435 del 24 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 66 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna - Gruppo Iritecna — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23436 del 24 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.M.A., con sede in Caserta e unità di Carinaro (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sette mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.M.A. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23437 del 24 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. DST Logistica - Gruppo I.B.M., con sede in Basiano (Milano) e unità di Basiano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 189 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. DST Logistica - Gruppo I.B.M. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23438 del 24 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ISSC Italia - Gruppo I.B.M., con sede in Milano e unità di Segrate (Milano) e Vimercate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, su un organico complessivo di 504 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ISSC Italia - Gruppo I.B.M. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23439 del 24 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.M. Semea, con sede in Milano e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 1000 unità, su un organico complessivo di 9755 unità, con esclusione dell'unità di Roma.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.M. Semea — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23440 del 24 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene industria corsetteria, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 56 unità, su un organico complessivo di 56 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene industria corsetteria — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23441 del 24 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1997 al 31 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Italiana, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 46 unità, su un organico complessivo di 79 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale italiana — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23442 del 24 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono altresì autorizzati — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

**97A8247**

## Proroga del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla R.C.S. Editori S.p.a.

Con decreto ministeriale n. 23443 del 24 settembre 1997 è prorogato, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997, il beneficio del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori, operai ed impiegati, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla R.C.S. Editori S.p.a., con sede in Milano e unità di Milano e Roma, con esclusione — come da relativa istanza aziendale — dei lavoratori assunti dopo la stipula del verbale di accordo del 25 ottobre 1996, intervenuto tra la R.C.S. Editori, R.C.S. Libri e grandi opere e le organizzazioni sindacali.

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 2 agosto 1996, n. 21248, e come da relativa richiesta aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 19 giugno 1996 al 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori, giornalisti dipendenti dalla R.C.S. Editori S.p.a., con sede in Milano e unità di Milano e Roma.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani verificheranno la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici autorizzati con il presente provvedimento.

**97A8248**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto di A.I.C. n. 156/1997 del 28 marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «JETBES» nella forma e confezioni: «Mite» aerosol dosato 200 erogazioni e aerosol dosato 200 erogazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 53, prima colonna, dove è indicato «Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:», dove è scritto: «Aerosol dosato 200 erogazioni; A.I.C. n. 028846020 (in base 10) *0VJ7Y4* (in base 32)», leggasi: «Aerosol dosato 200 erogazioni; A.I.C. n. 028846020 (in base 10) *0VJ9Y4* (in base 32)».

**97A8312**

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 168 del 2 aprile 1997», relativo alla specialità medicinale «CONTAC», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 42, seconda colonna, dove è scritto: «La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestati alla società Produzioni farmaceutiche S.r.l., con sede in viale Ortles n. 12, Milano, codice fiscale *02301090169*», leggasi: «La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestati alla società Produzioni farmaceutiche S.r.l., con sede in viale Ortles n. 12, Milano, codice fiscale *03137680173*».

**97A8313**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 725/97 del 4 agosto 1997», relativo alla specialità medicinale «CARDIOASPIRIN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 40, alla seconda colonna, dove è scritto: «Società Bayer S.p.a., viale Certosa, *139* - 20156 Milano», leggasi: «Società Bayer S.p.a., viale Certosa, *130* - 20156 Milano». Inoltre, dove è scritto: «Primo rivestimento: *capolimeri* dell'acido metacrilico 7,857 mg, sodio *laurisolfato* 0,057 mg, polisorbato 80 0,186 mg, talco 8,100 mg, *tietrile* citrato 0,800 mg», leggasi: «Primo rivestimento: *copolimeri* dell'acido metacrilico 7,857 mg, sodio *laurilsolfato* 0,057 mg, polisorbato 80 0,186 mg, talco 8,100 mg, *trietile* citrato 0,800 mg».

**97A8314**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
**LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
**PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
**SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

### BASILICATA

**MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
**PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
**REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
**VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

**ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
**CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
**CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
**NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
**NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
**POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
**CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
**FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
**FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
**MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
**PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
**RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
**RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
**TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
**UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

**FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
**ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
**SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
**TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
**VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
**IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
**LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

### LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
**BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
**BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
**BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
**LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
**LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
**SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
**MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

**CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

**ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
**ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
**ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
**BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
**NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
**TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
**VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

**ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
**BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
**CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
**FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
**LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
**MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
**MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

**TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
**ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
**SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

**ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
**AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
**ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
**CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
**CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
**CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
**ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
**PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
**S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

**AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
**FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
**GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
**LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
**PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
**PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
**PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
**SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

**FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
**PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

**CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
**PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
**ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
**TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
**VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
**VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
**VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .......... L. 440.000
- semestrale .......... L. 250.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .......... L. 360.000
- semestrale .......... L. 200.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .......... L. 100.000
- semestrale .......... L. 60.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della *serie speciale* destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .......... L. 92.500
- semestrale .......... L. 60.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .......... L. 236.000
- semestrale .......... L. 130.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti *regionali*:
- annuale .......... L. 92.000
- semestrale .......... L. 59.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .......... L. 231.000
- semestrale .......... L. 126.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .......... L. 950.000
- semestrale .......... L. 514.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .......... L. 850.000
- semestrale .......... L. 450.000

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

**L. 1.500**